

**DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015**  
**208/2015/R/GAS**

**MODALITÀ DI COPERTURA TARIFFARIA DELLE INCENTIVAZIONI DEL BIOMETANO**  
**IMMESSO NELLE RETI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 maggio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 settembre 2011, ARG/gas 120/11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS, recante la parte II del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, relativa alla Regolazione delle tariffe per il

servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTTG);

- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, recante la parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 46/2015/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;
- l'articolo 3, del decreto 5 dicembre 2013 fissa le regole per l'incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto 5 dicembre 2013 stabilisce che il Gestore dei servizi energetici Spa (di seguito: GSE) eroghi l'incentivo relativo alla quantità di biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale definite dall'Autorità;
- l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto 5 dicembre 2013 prevede che l'Autorità stabilisca le modalità con le quali le risorse per l'incentivazione di cui all'articolo 3, ivi inclusi gli oneri di cui al comma 3 del medesimo articolo, relativi al caso di ritiro del biometano da parte del GSE, trovano copertura sulle tariffe di trasporto del gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 46/2015/R/GAS, l'Autorità ha approvato le direttive per le connessioni di biometano alle reti del gas naturale, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 28/11 di attuazione della direttiva 2009/28/CE e altre disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013.

**CONSIDERATO CHE:**

- secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, lettera a), della RTDG è istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), il

“Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale”;

- l'articolo 71, comma 1, della RTDG prevede che il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” sia utilizzato per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico ai sensi delle disposizioni del decreto 20 luglio 2004, come modificato dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007;
- il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale”, di cui al precedente alinea, è alimentato con il gettito rinveniente dall’applicazione:
  - della componente *RE* della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 40, comma 3, lettera d), della RTDG;
  - della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto *RE<sub>T</sub>*, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera f) della RTTG;
- l’incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 21 del decreto legislativo 28/11, rientra tra gli interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che la copertura degli incentivi per l’immissione del biometano nelle reti del gas naturale disciplinati dall’articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013 sia effettuata mediante l’utilizzo del “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale”;
- per le finalità sopra richiamate il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale” sia alimentato con il gettito rinveniente dall’applicazione:
  - della componente *RE* della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all’articolo 40, comma 3, lettera d), della RTDG;
  - della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto *RE<sub>T</sub>*, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera f) della RTTG;
- prevedere la modifica delle disposizioni dell’articolo 71, comma 1, della RTDG;
- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione per la definizione delle modalità di rendicontazione alla CCSE degli incentivi erogati dal GSE ai fini della copertura mediante l’utilizzo del “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale”

## **DELIBERA**

1. di prevedere, in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto 5 dicembre 2013, che la copertura delle risorse per l'incentivazione dell'immissione del biometano nelle reti del gas naturale prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto 5 dicembre 2013 sia effettuata mediante l'utilizzo del "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale", alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione:
  - della componente RE della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 40, comma 3, lettera d), della RTDG;
  - della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto RET, di cui all'articolo 23, comma 1, lettera f) della RTTG;
2. di modificare le disposizioni dell'articolo 71, comma 1, della RTDG, inserendo dopo le parole "21 dicembre 2007" le parole "e per la copertura delle risorse necessarie per l'incentivazione del biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale, come prevista dall'articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013";
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità per la definizione delle modalità di rendicontazione alla CCSE degli incentivi erogati dal GSE ai fini della copertura mediante l'utilizzo del "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale";
4. di trasmettere alla CCSE e al Ministro dello Sviluppo Economico il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità.

7 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*